

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 130

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 25 luglio 2022

INTERVENTI RELATIVI A GIACOMO LEOPARDI QUALE PRIMO TESTIMONIAL
DELLE MARCHE NEL MONDO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove la conoscenza della figura e delle opere di Giacomo Leopardi quale primo testimonial delle Marche nel mondo.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene la costituzione e lo sviluppo della rete dei soggetti impegnati nella valorizzazione di Giacomo Leopardi, a partire dal Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati;
- b) effettua ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 3
(Comitato)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, che lo presiede;
- b) dall'Assessore regionale alla cultura;
- c) da tre esperti esterni;
- d) da un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) in apposito capitolo, denominato "Interventi relativi alla figura e alle opere di Giacomo Leopardi quale primo testimonial delle Marche nel mondo" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'annualità 2022, mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi) e, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, mediante riduzione degli

stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.